



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del Reg.	Oggetto: Servizio Tesoreria comunale – proroga approvazione nuovo schema di convenzione.
Data 21.07.2015	

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **VENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **11,15** convocato con appositi avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **PRIMA** convocazione, in sessione straordinaria ed urgente, risultano all'appello nominale, presenti e assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	SABATINO Monica (Sindaco)		SI	10)	OSSO Giusi	SI	
2)	PATI Emma	SI		11)	CANNATA Gianluca	SI	
3)	MORELLI Ermelinda	SI		12)	MANNARINO Adelmo	SI	
4)	MORELLI Giovanni Battista	SI		13)	MAZZEI Sante	SI	
5)	TEMPO Sergio	SI		14)	VELTRI Concetta	SI	
6)	CICCIA Caterina	SI		15)	BRUNO Miriam	SI	
7)	RUBINO Antonio	SI		16)	MENICHINO Francesca	SI	
8)	ARONE Elena	SI		17)	RUGGIERO Sergio	SI	
9)	SALVATORE Alessandro	SI					

PRESENTI	16
Assegnati	17

ASSENTI	01
In carica	17

ASSUME la Presidenza il Presidente del Consiglio Ermelinda MORELLI.
PARTECIPA alla riunione il Segretario Generale D.ssa Maria Luisa MERCURI.

la seduta è pubblica

LA PRESIDENTE

Constatato il numero legale dei presenti, n. **16** consiglieri per la validità della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Ermelinda MORELLI, introduce l'argomento iscritto al punto 2) dell'ordine del giorno della seduta consiliare in corso, di cui alla proposta di deliberazione per come predisposta dall'ufficio di Ragioneria, avente a oggetto: **“Servizio Tesoreria comunale – proroga approvazione nuovo schema di convenzione”**; e dà la parola all'Assessore al Bilancio Sergio Tempo.

L'Assessore al Bilancio Sergio Tempo. Relazione in merito al punto iscritto all'ordine del giorno precisando che con delibera di Consiglio comunale n. 06 del 07/05/2005 veniva affidato il servizio di tesoreria alla Banca Carime S.p.A. con le condizioni approvate nello schema di convenzione e precisamente tasso sulle anticipazioni 0,80 e costo zero per il servizio. Questo schema di convenzione veniva confermato nella successiva proroga con scadenza per il 30 giugno 2015. Precisa ancora che al fine di impedire che la contabilità venisse tenuta presso due tesoreria differenti è stato chiesto dal Responsabile del servizio Finanziario con proprio atto una proroga fino al 31.12.2015 e comunque nelle more della nuova gara, tuttavia la Banca Carime S.p.A. non ha inteso aderire a tale richiesta perché si è resa disponibile solo a nuove condizioni e precisamente oltre il costo del servizio anche l'applicazione del tasso debitore Euribor su 3 mesi aumentato del 4%. Fa presente che la nuova condizione appare diversa per il Comune tanto da richiedere l'intervento del Consiglio per la nuova determinazione. Evidenzia con forza che l'intento di questa Amministrazione è quello di promuovere la riscossione dei tributi al fine di non ricorrere all'anticipazione di cassa su cui andrà ad incidere il nuovo tasso di interesse.

Interviene il Consigliere Sante Mazzei il quale fa presente che con la nota del 25.02.2015 è stato comunicato dal Tesoriere la necessità di procedere a nuovo esperimento di gara, questa richiesta è stata ribadita sempre dal Tesoriere con una successiva nota del 01.04.2015 entrambe ricordavano la scadenza del contratto del servizio di tesoreria prevista per il 30.06.2015 ed invitavano il Comune ad attivare con urgenza le idonee procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio. L'Amministrazione comunale di Amantea non ha inteso determinarsi nonostante il largo anticipo con il quale il tesoriere ha comunicato la necessità dell'avvio della gara per la stipula del nuovo contratto. Rileva inoltre che questo modus operandi si evince anche negli altri servizi come per esempio con la Lamezia Multiservizi e con le Cooperative per le quali si è arrivati all'ennesima proroga senza passare attraverso un corretto esperimento di gara. Anticipa il proprio voto contrario perché il ritardo dell'Amministrazione a determinarsi arrecherà al Comune un grave danno consistente nel tasso esoso che non ci sarebbe stato se ci fosse stata la gara tra i vari Istituti di Credito presenti sul territorio e non solo. Rimarca ulteriormente il fatto che il 4% di aumento sull'Euribor costituisce comunque un tasso molto elevato con il quale la Carime S.p.A. tratta il Comune di Amantea come se fosse un privato cittadino quando invece molte aziende presenti sul territorio riescono ad ottenere un tasso più vantaggioso anche da altri Istituti di Credito. A suo parere tale questione determina un danno erariale e chiede la trasmissione dell'atto alla Corte dei Conti.

Replica l'Assessore Sergio Tempo il quale dichiara che il servizio di Tesoreria non può essere “spezzato” nel corso dell'esercizio finanziario perché questo determinerebbe numerose conseguenze. Inoltre fa presente che da una indagine di mercato risulta confermato che il tasso del 4% sull'Euribor, che attualmente è negativo e quindi si assesta intorno al 3,80 %, è lo stesso che viene praticato presso i vari comuni e solo Amantea si trovava in condizioni particolarmente privilegiate relativamente al servizio di Tesoreria, atteso che negli altri comuni le condizioni sono di gran lunga più onerose.

La Consigliera Miriam Bruno esprime perplessità sul fatto che dallo 0,80% si passa al 4% e si chiede se ciò è legittimo.

Il Consigliere Sante Mazzei ribadisce che la banca aveva avvisato già da tempo e che la responsabilità è del Comune perché non si è attivato per tempo con la gara. Inoltre fa presente che, a suo parere, non

costituisce una giustificazione la divisione del servizio nel corso dell'anno tra due tesorieri perché, ribadisce, il Comune di doveva attrezzare per tempo facendo la gara.

Interviene il Consigliere Giovanni Battista Morelli il quale dice che nelle more dell'esperimento della gara occorre comunque determinarsi e poiché la Banca non ha inteso prorogare le stesse condizioni si è dovuto ricorrere all'intervento del Consiglio per l'accettazione delle nuove determinazioni, atteso che diversamente si sarebbe avuto un danno non solo per il Comune ma anche per i dipendenti e tutti gli utenti che attendono pagamenti da parte del Comune come cittadini, Ditte, Aziende, ecc.

Interviene il Consigliere Sergio Ruggiero il quale preliminarmente ringrazia il Presidente per l'inserimento della sua mozione nell'ordine del giorno. Con riferimento all'oggetto della discussione ricorda che le condizioni contrattuali sono quelle in vigore dal 2005 perché c'è già stata una proroga senza che vi sia stata la gara ed il suo "buon senso" suggerisce che già da tempo si sarebbe dovuto provvedere ad indire la gara proprio perché il riflesso di questa omissione è quello di "entrare nelle tasche dei cittadini", da qui l'esigenza di richiamo ad un rigore che ha già definito come "domenicano" ma che ritiene sia anche "certosino" perché il rigore è indispensabile proprio in quanto la sua mancanza si ripercuote sui tributi. Per questo anticipa il suo voto contrario riservandosi di produrre una dichiarazione di voto da allegare alla delibera relativa alla seduta odierna. Insiste nel ritenere che c'è scarsa attenzione da parte dell'Ente rispetto ad una situazione che considera grave perché già del 2010 si doveva procedere con gara.

Interviene il Consigliere Sergio Tempo il quale dice che l'eventuale mancata attenzione manifestata nel 2010 sarebbe da attribuire a tre persone e cioè Mazzei, Tempo e Ruggiero Pasquale (fratello dell'attuale consigliere Ruggiero) e quindi non comprende tutto il livore manifestato dal Consigliere Ruggiero. Ribadisce che le condizioni fin ora "spuntate" con la Carime S.p.A. sono state estremamente ottimali, tanto che già da anni presso gli altri comuni si praticano le condizioni che oggi la Carime chiede al Comune di Amantea.

Replica il Consigliere Sante Mazzei rappresentando che la Carime ha praticato delle condizioni vantaggiose in linea con i tempi.

Interviene la Consigliera Francesca Menichino la quale ritiene che la questione debba essere affrontata con riferimento a due aspetti salienti e cioè: 1) Legittimità della proroga e 2) Convenienza della proroga stessa. In ordine al primo punto ritiene che dal combinato disposto tra la L. 62/2005 e l'art. 210 del T.U.E.L. si evince la illegittimità della proroga, atteso che nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015 è stata già vigente la proroga e quindi un'altra proroga sarebbe illegittima ai sensi dell'art. 210 del T.U.E.L. Il secondo aspetto cioè quello riferito alla convenienza costituisce un ulteriore punto debole della questione perché il nuovo tasso richiesto è molto elevato e ritiene che la Carime non avrebbe richiesto tale tasso se si fosse agito in un procedimento concorrenziale cioè attraverso l'esperimento di una gara. Ritiene che non possa esserci interruzione di servizio da parte della Carime e per questo insiste nei confronti del Consiglio a non accettare le nuove condizioni. Ritiene invece che il Consiglio comunale di Amantea deve decidere di pretendere con forza la proroga alle stesse condizioni e patti di cui al precedente atto e per questo propone una sospensione del punto proprio per esternare la richiesta di cui sopra, attese le nuove onerose condizioni che si tradurranno in una consistente uscita economica per il Comune.

Il Presidente del Consiglio Ermelinda Morelli pone ai voti la richiesta di sospensione del punto per come formulata dalla Consigliera Francesca Menichino.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE EPRESSA PER ALZATA DI MANO

PRESENTI	n° 16
FAVOREVOLI	n° 06 (Menichino, Mazzei, Bruno, Veltri, Ruggiero e Salvatore A.)
CONTRARI	n° 10 (Maggioranza)
ASTENUTI	n° 00

Visto l'esito della votazione che precede la richiesta di sospensione della discussione viene respinta ed a questo punto, ritenuta esaurita la discussione il Presidente propone la votazione del secondo punto all'O.d.G.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE EPRESSA PER ALZATA DI MANO

PRESENTI	n° 16
CONTRARI	n° 06 (Menichino, Mazzei, Bruno, Veltri, Ruggiero e Salvatore A.)
FAVOREVOLI	n° 10 (Maggioranza)
ASTENUTI	n° 00

La Consigliera Francesco Menichino fa presente che non è stato dato riscontro alla perplessità riferita al primo aspetto cioè quello relativo alla legittimità dell'atto che è votato e chiede comunque che il Segretario si pronunci in merito anche con riferimento all'eventuale possibilità di interruzione del servizio da parte della Banca.

Il Segretario Comunale dichiara che, anche a proprio parere, l'eventuale interruzione del Servizio di Tesoreria da parte della Banca Carime S.p.A. potrebbe integrare estremi di reato, atteso che si tratta di un servizio pubblico e che quindi deve continuare ad essere espletato in vista del pubblico interesse sotteso allo stesso. Per quanto riguarda la legittimità dell'atto di cui si discute, conferma la stessa, in considerazione del fatto che, di fatto, non si è di fronte ad una seconda proroga bensì tecnicamente si ha "un affidò" diretto nei confronti di uno stesso soggetto ma con condizioni diverse, mentre la proroga presuppone uguali condizioni ed ai sensi della L. 62/2005 è consentita per il massimo di sei mesi nelle more della gara, diversamente dal rinnovo, che sempre ai sensi della stessa Legge 62/2005, è consentito solo a condizioni negoziali più vantaggiose per il Comune.

A questo punto il Presidente del Consiglio propone la votazione sulla immediatamente esecutiva dell'atto.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE EPRESSA PER ALZATA DI MANO

PRESENTI	n° 16
CONTRARI	n° 06 (Menichino, Mazzei, Bruno, Veltri, Ruggiero e Salvatore A.)
FAVOREVOLI	n° 10 (Maggioranza)
ASTENUTI	n° 00

Si approva la immediata esecutività dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
- 2) **DI PROROGARE** il servizio di tesoreria fino al 31/12/2015 con la sostituzione dell'art.14 dello schema di convenzione che recita: "*sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente*

articolo 10, viene applicato un interesse nella seguente misura: Tasso debitore: Euribor 3 mesi, base 365, m.m.pr. tempo per tempo vigente, aumentato 4,00 p.p.”

- 3) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato alla presente con la modifica all'art.14 per come sopra indicato nonché con l'integrazione: *“la convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accertare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”*
- 4) **DI PRECISARE** che la convenzione per come modificata al punto 1 e 2 sarà efficace immediatamente nei confronti della tesoreria con la Banca Carime fino al 31.12/2015 per mantenere la contabilità dell'Ente presso il medesimo tesoriere comunale nel corso dell'esercizio corrente (anno 2015) e nelle more dell'approvanda gara per la durata di 5 anni con decorrenza 01/01/2016 nei confronti del nuovo contraente individuato attraverso regolare procedimento di gara.



CITTA' DI AMANTEA (Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - PROROGA APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE.
-----------------	--

L'Ufficio Proponente Ragioneria	
Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.	(Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)
Data <u>16.7.2015</u>	

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 - T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: FAVOREVOLE Data <u>16.7.2015</u> Il Responsabile: (Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)
---	---

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data <u>16.7.2015</u> Il Responsabile: (Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)
--	---

Intervento <u>5045-280</u> capitolo <u>6915</u> / PEG Bilancio Corrente Esercizio - <u>Pelosp. BK 2015</u> Competenza Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data <u>16.7.2015</u> Il Responsabile: Dott.ssa Maria Luisa MERCURI.
--	--


Data e ora della seduta	Ordine del giorno	Determinazione dell'organo deliberante
<u>21/07/2015</u> <u>ore 11,15</u>	<u>N° 21</u> <u>(me)</u>	<u>SI APPROVA LA PROPOSTA</u>

Deliberazione n° <u>29</u>	Presenti n° <u>16</u>	Votanti N° <u>16</u>	Voti Favorevoli n° <u>10</u>	Voti Contrari n° <u>6</u>	Astenuti n° <u> </u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------

Imm. Esecutiva <u>M</u>	Capigruppo <u> </u>	Prefettura <u> </u>
----------------------------	-------------------------	-------------------------

**RENECINO
RUGGIERO
MAZZEI - VELTRI - BRUNO
S. ALESSANDRO**

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **Che** con delibera C.C. n.06 del 07.05.2005 veniva affidato il servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Carime per il servizio alle condizioni e patti di cui alla convenzione approvata.
- **Che** alla data del 25.06.2015 il Responsabile del servizio proponeva la proroga, nei confronti del medesimo tesoriere, nelle more dell'approvanda gara ad evidenza pubblica, ferme restando le medesime condizioni e patti di cui alla Convenzione ultima approvata, nonché almeno fino al 31.12.2015 per consentire la gestione della contabilità relativa all'esercizio finanziario in corso in capo ad un unico soggetto tesoriere;
- **Che** in data 15.07.2015 veniva acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0012083 apposita comunicazione con la quale la Banca Carime, attuale Tesoriere comunale, non accoglieva l'ipotesi di proroga alle medesime condizioni e patti di cui alla convenzione precedente ma formulava specifica condizione e cioè:
Tasso debitore: Euribor 3 mesi, base 365, m.m.pr. tempo per tempo vigente, aumentato 4,00 p.p.;
- **Che** peraltro ai sensi dell'art. 21° del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. si può procedere al rinnovo del contratto di tesoreria solo nei confronti del medesimo soggetto e per non più di una volta qualora ricorrano le condizioni di legge;
- **Che** a tal fine non può prescindersi dall'art. 23 della Legge 62/2005 che consente il rinnovo di contratti pubblici nei confronti del medesimo contraente in presenza di accertate ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

Tanto premesso

RITENUTE ragioni di convenienza e di pubblico interesse il fatto che occorre mantenere la contabilità dell'Ente presso il medesimo tesoriere comunale nel corso dell'esercizio corrente (anno 2015) e nelle more dell'approvanda gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto a cui affidare il servizio di tesoreria comunale.

VISTO lo schema di convenzione approvato congiuntamente dall'ANCI e dall'ABI.

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione con l'integrazione indicata nel comma 2 bis dell'art. 210 del D.Lgs. n.267/2000 e precisamente *“la convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accertare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”*

DATO ATTO, che si rende necessario sostituire l'art.14 (Tasso debitore e creditore) con la seguente dizione: *“sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene applicato un interesse nella seguente misura: Tasso debitore: Euribor 3 mesi, base 365, m.m.pr. tempo per tempo vigente, aumentato 4,00 p.p.”;*

DELIBERA

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
- 2) **DI PROROGARE** il servizio di tesoreria fino al 31/12/2015 con la sostituzione dell'art.14 dello schema di convenzione che recita: *“sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene applicato un interesse nella seguente misura: Tasso debitore: Euribor 3 mesi, base 365, m.m.pr. tempo per tempo vigente, aumentato 4,00 p.p.”*
- 3) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato alla presente con la modifica all'art.14 per come sopra indicato nonché con l'integrazione: *“la convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accertare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”*
- 4) **DI PRECISARE** che la convenzione per come modificata al punto 1 e 2 sarà efficace immediatamente nei confronti della tesoreria con la Banca Carime fino al 31.12/2015 per mantenere la contabilità dell'Ente presso il medesimo tesoriere comunale nel corso dell'esercizio corrente (anno 2015) e nelle more dell'approvanda gara per la durata di 5 anni con decorrenza 01/01/2016 nei confronti del nuovo contraente individuato attraverso regolare procedimento di gara.

SEGRGEN.
RCA

Staff Pricing e Pianificazione Commerciale

Bari, 14.07.2015

COMUNE DI AMANTEA		
Anno	Titolo	Classe
2015	I	07
Num. Prot.	Del	
0012083	15/07/2015	

Spett.le
Comune di AMANTEA
Corso Umberto I
87032 AMANTEA (CS)
Protocollo@pec.comune.amantea.cs.it

Servizio di Tesoreria Comunale – Determina Responsabile Finanziario (n. albo 447 del 30.06.2015).

Facendo seguito alle nostre del 25.02.2015 e 1.04.2015, comunichiamo che siamo spiacenti di non poter aderire alla richiesta in oggetto. In tal senso, Vi invitiamo ad attivare le idonee procedure di gara per l'individuazione del nuovo tesoriere.


Tanto premesso, comunichiamo che il servizio di tesoreria proseguirà alle seguenti condizioni:

- Tasso debitore: Euribor 3 mesi, base 365, m.m.pr. tempo per tempo vigente, aumentato di 4,00 p.p.

Restiamo in attesa della delibera del Consiglio Comunale per l'accettazione delle predette condizioni.

Distinti saluti.

Il Responsabile
(Saverio Mattia)



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER L'ANNO XXXX.

((costituzione delle parti in forma privata o pubblica ove occorrente))

PREMESSO

- che l'Ente contraente è sottoposto al regime amministrativo-contabile della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e relativi decreti attuativi;
- che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sulle contabilità speciali fruttifere/infruttifere acce a nome dell'Ente medesimo presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;

((eventuali altre premesse))

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- Art. 1 -

Affidamento del servizio

1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal tesoriere presso l'Agenzia di XXXXXXXX nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.
2. Il Servizio di Tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 20, viene svolto in conformità alla legge, agli Statuti ed ai Regolamenti dell'ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.lgs. n. 267/2000, alle modalità di espletamento del servizio potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per il migliore svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

- Art. 2 -

Oggetto e limiti della convenzione

1. Il Servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 16.
2. Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate nonché dei contributi di spettanza dell'Ente affidata sulla base di apposita convenzione; è esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997. In ogni caso le entrate di cui al presente comma saranno comunque definitivamente allocate, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.
3. L'ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti

alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accantonamento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

- Art. 3 -

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

- Art. 4 -

Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di Contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento.
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
 - la denominazione dell'Ente;
 - la somma da riscuotere, espressa in cifre ed in lettere;
 - l'indicazione del debitore
 - la causale versamento;
 - la codifica di bilancio e la voce economica;
 - il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione
 - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - l'eventuale indicazione : "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo.
3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto e composto da bollette numerate progressivamente.
4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni – o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura" del sospeso n. " , rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelievo dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativi cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiuro e, non appena ne ha materiale disponibilità, accredita immediatamente all'Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelievo.
7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di

- apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.
8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere.

- Art. 5 -

Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali e collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di Contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente
3. I mandati di pagamento debbono contenere:
 - la denominazione dell'Ente;
 - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto;
 - l'ammontare della somma lorda - in cifre ed in lettere - e netta da pagare;
 - la causale del pagamento;
 - la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui;
 - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
 - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
 - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
 - l'eventuale annotazione "esercizio provvisorio" oppure: "pagamento indilazionabile; gestione provvisoria".
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazioni - ed eventuali oneri conseguiti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti le cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di Contabilità dell'Ente previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n....., rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere".

5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente.
8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi d'incasso e dei mandati di pagamento.
10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
11. A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i quali si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza.
13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 Dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
14. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 Dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.
15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri.
16. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di

pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contribuiti suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.

18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 13 comma 2) quest'ultimo non è responsabile del mancato ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
19. L'ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (con anticipo all'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di, intestatario della contabilità n.....presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato

- Art. 6 -

Criteri per l'effettuazione dei pagamenti

1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, devono essere prioritariamente utilizzate, per l'effettuazione dei pagamenti, le somme pervenute in giornata al Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impegnate in operazioni finanziarie. Ai fini del rispetto di tale principio, l'Ente e il Tesoriere adottano la seguente metodologia:
2. L'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell'Ente. In assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 12.
3. L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.

- Art. 7 -

Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il tesoriere resta impegnato dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
3. L'ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché le loro successive

variazioni.

4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
 - a. Il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
 - b. L'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per intervento.
5. Nel corso dell'esercizio finanziario l'Ente trasmette al Tesoriere:
 - a. le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
 - b. le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

- Art. 8 -

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2. Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con periodicità trimestrale, l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. La mancata ricezione dell'estratto-conto dovrà essere segnalata formalmente dall'Ente entro venti giorni dalla data di chiusura contabile. In mancanza di segnalazione, l'estratto conto s'intenderà ricevuto; in mancanza di contestazioni entro sessanta giorni dalla ricezione, l'estratto-conto si intenderà accettato.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all'Ente di tali dati.

- Art. 9 -

Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D. Lgs. N. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

- Art. 10 -

Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata della deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 12.
2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si

verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.

4. Relativamente agli utilizzi in conto anticipazioni, la Banca trasmetterà all'Ente con cadenza trimestrale il foglio dell'estratto-conto regolato per capitale ed interessi. L'Ente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto-conto relativo alla liquidazione delle competenze, potrà presentare eventuali contestazioni o richieste di rettifica. Ove entro tale termine non venisse sollevata alcuna eccezione, i conteggi si intenderanno accettati e le competenze dovranno tempestivamente costituire oggetto di formale mandato di pagamento a favore della Banca. L'Ente è tenuto a segnalare formalmente alla Banca la mancata ricezione dell'estratto-conto entro venti giorni dalla data di chiusura contabile. In mancanza di segnalazione, l'estratto-conto si intenderà ricevuto; in mancanza di contestazioni entro sessanta giorni dalla ricezione, l'estratto-conto s'intenderà accettato.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
6. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000, può sospendere, sino al 31 Dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

- Art. 11 -

Garanzia fidejussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10.

- Art. 12 -

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 10, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio Servizio Finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.
2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostruire in contabilità speciale.
4. L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un'unica scheda di evidenza, comprensiva dell'intero "monte vincoli".

- Art. 13 -

Gestione del servizio in pendenza di procedure esecutive

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Art. 14

Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene applicato un interesse nella seguente misura: xxxxxxxxxxxx la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale e xxxxxxxx per commissione di massimo scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art.5, comma 4.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.

- Art. 15 -

Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, il "conto del Tesoriere", corredato degli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, delle relative quietanze ovvero dei documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2. Il conto del Tesoriere è inviato alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti a cura dell'Ente, nei termini di legge.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

- Art. 16 -

Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Tesoriere, assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente.

- Art. 17 -

Corrispettivo e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso di lit. xxx.xxx.xxx oltre a lit. xxxx per ciascuna operazione contabilizzata sui conti correnti accesi in dipendenza del servizio di tesoreria.

2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto di cui al comma 1 nonché quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con periodicità trimestrale, il Tesoriere procede di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese, costituita normalmente dall'ordinario estratto conto, sulla base del quale l'Ente emette i relativi mandati nel termine previsto dal precedente art. 5, comma 4.

- Art. 18 -

Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. n. 267/ 2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

- Art. 19 -

Imposta di bollo

1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

- Art. 20 -

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata dal 1° gennaio al 31 dicembre e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una sola volta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 del D.Lgs n. 267/2000 e della L. n. 537 del 24 dicembre 1993, come modificato dall'art. 44 della legge n. 724/1994, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti.

- Art. 21 -

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986. La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso.
2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell'Ente ai sensi della Legge n. 604/1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato dal primo comma del precedente art. 17 ovvero, in mancanza, dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall'Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l'applicazione di detto criterio desse risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella Tabella "D", allegata alla richiamata legge n. 604/1962.

- Art. 22 -

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

- Art. 23 -

Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio come appresso indicato:
 - il Comune: presso la propria Sede
 - il Tesoriere: presso la propria Agenzia

IL SEGRETERIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Luisa MERCURI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ermelinda MORELLI

Il sottoscritto **SEGRETARIO GENERALE**

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune a partire dal 23 LUG. 2015 con n° 505 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1. del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

Per la pubblicazione all'Albo pretorio
F.to Vicente MAURIZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li

23 LUG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23 LUG. 2015 al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione. (art.134, comma 3, TUEL)
 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

IL SEGRETARIO GENERALE